



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 266 del 14/02/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALONZI MASSIMO FINO AL 7/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024
(Gara: CANTALICE – GREGORIANA del 1/12/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La società Polisportiva Cantalice proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione dell'inibizione in quanto il comportamento tenuto dal proprio dirigente, Sig. Alonzi Massimo, non è stato in nessun modo irrispettoso nei confronti del direttore di gara ma soltanto di enorme stupore all'atto dell'espulsione anch'essa considerata ingiusta ed inspiegabile per quanto effettivamente accaduto in campo. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del dirigente Sig. Alonzi Massimo seppur censurabile e meritevole di inibizione possa portare la scrivente a lievemente ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Alonzi Massimo al 4/02/2025. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

86) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES MUNDIAL F.C. ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ZACCHERIA RICCARDO FINO AL 4/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.95 SGS DEL 5/12/2024

(Gara: FAUL CIMINI VITERBO S.R.L. – SPES MUNDIAL F.C. ASD del 1/12/2024 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Spes Mundial proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio dirigente, Sig. Zaccheria Riccardo, non è stato in nessun modo oltraggioso nei confronti del direttore di gara.

La reclamante contesta la decisione in quanto, seppur ritenuta corretta l'espulsione per doppia ammonizione avvenuta per eccessive proteste, contesta integralmente quanto riportato successivamente dal direttore di gara nel referto.

La società che definisce il dirigente Zaccaria ragazzo di sani principi e dal comportamento sempre irreprensibile, chiarisce che una volta espulso il sig. Zaccheria si sia diretto in tribuna senza più proferire nessun tipo di parola e tanto meno insulti al direttore di gara.

Conclude la società chiedendo, alla luce di quanto evidenziato nel reclamo, una sensibile riduzione della sanzione

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del dirigente Sig. Zaccheria Riccardo seppur censurabile possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del dirigente Zaccheria Riccardo nell'inibizione fino al 28/02/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

98) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SABAUDIA 1949, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: CITTA DI POMEZIA – SABAUDIA 1949 del 30/11/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Sabaudia 1949 ha impugnato il rigetto del ricorso di primo grad, sostenendo che il giocatore n. 9 Daniele Forcina della Città di Pomezia fosse stato espulso dall'arbitro prima di venir sostituito dal n. 16 Giuliano Pietro Magarit e che pur tuttavia il direttore di gara consentiva l'ingresso sul terreno di gioco di quest'ultimo con violazione del regolamento di gioco.

Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo la vittoria a tavolino.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che il direttore di gara ha esaurientemente riportato i fatti nel proprio referto.

Infatti, in esso è chiaramente indicato che il sig. Forcina sia stato espulso al 24' del secondo tempo di gioco per un comportamento ingiurioso “dopo che è stato sostituito da un suo compagno di squadra”.

Lo stesso direttore di gara, in sede di supplemento di referto dinanzi il Giudice Sportivo, ha confermato tale dinamica, specificando che il fatto è avvenuto nei pressi del campo mentre il calciatore rientrava negli spogliatoi.

Nel referto è altresì indicato come la sostituzione del sig. Forcina con il sig. Magarit sia occorsa al 23' del secondo tempo di gioco.

In base agli eventi così come univocamente descritti dal referto di gara e dal supplemento effettuato dinanzi il Giudice Sportivo, appare dunque evidente il rispetto del regolamento di gioco. La decisione di prime cure, quindi, risulta del tutto corretta e il reclamo dovrà essere respinto.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

103) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TATTI GABRIELE, COTELLESA FRANCESCO, TIMPERI LUCA, MOLLIKA GIUSEPPE E PEPE ANDREA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.34 LND DEL 20/12/2024 (Gara: PRO CALCIO CASTEL MADAMA – ITALIAN KICK OFF del 15/12/2024 – Campionato Terza Categoria Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

Con rituale reclamo, la società Polisportiva Santeliana ha impugnato il provvedimento di perdita della gara e le squalifiche dei calciatori indicati in epigrafe sostenendo che gli stessi erano estranei alla rissa e che i sigg. Pepe, Tatti e Timperi non erano in campo al momento dall'espulsione. Impugnava altresì l'ammenda a suo carico.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

L'arbitro nel proprio referto riporta chiaramente di aver sospeso la gara perché "non vi era più il numero minimo dei calciatori per entrambe le squadre" precisando che lui non era stato toccato da nessuno e che era stata ristabilita la calma.

Orbene, il calciatore Andrea Pepe, titolare della Pro Calcio Castel Madama, risultava essere stato sostituito al 10' del secondo tempo mentre i sigg. Gabriele Tatti e Luca Timperi, in panchina, non erano invece entrati in campo. Detta squadra, quindi, aveva il numero minimo dei calciatori per proseguire l'incontro e pertanto la sanzione della perdita della gara a carico della reclamante deve essere revocata.

Sono invece inammissibili le censure svolte sulle squalifiche a carico dei calciatori poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni".

Dovrà inoltre essere confermata l'ammenda perché, pur sedata, tesserati non identificati e sostenitori della reclamante avevano partecipato a una rissa generalizzata.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori Tatti Gabriele, Cotellessa Francesco, Timperi Luca, Mollica Giuseppe e Pepe Andrea, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo, annullando la punizione sportiva della perdita della gara, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

112) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCASECCA T.SAN TOMMASO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FANELLI ANTIMO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.207 LND DEL 8/01/2025

(Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ARCE 1932 del 5/01/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

Con rituale reclamo la società ha impugnato la sanzione in epigrafe, ritenendola eccessiva e deducendo che il comportamento del proprio tesserato non poteva essere considerata condotta violenta. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato, che colpiva volontariamente al volto con il gomito il calciatore avversario che lo fronteggiava. L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 38 del C.G.S., secondo cui ai calciatori è inflitta come sanzione minima la squalifica per 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

113) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALMA ROCCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025

(Gara: S.S. POSTA FIBRENO – DON BOSCO GAETA A.S.D. del 5/01/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara. L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

115) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SVS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.72 SGS DEL 9/01/2025

(Gara: SVS ROMA – COLLEGE ARDEA FOOTB. CLUB del 21/12/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

Con il reclamo in epigrafe, la società SVS Roma avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva ordinato la ripetizione della gara stante l'effettuazione di tempi di gioco di 40 minuti in luogo dei 45 minuti regolamentari.

A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso di primo grado della società College Ardea Football Club fosse inammissibile in quanto a esso era allegata una tassa reclamo pagata dalla diversa società SSD Airone e pertanto il Giudice Sportivo non avrebbe potuto deliberare sulla regolarità della gara.

Rilevava inoltre che, oltre i due tempi di 40 minuti, l'arbitro aveva concesso in totale 9 minuti di recupero così che il tempo totale della gara sarebbe stato di 89 minuti e che in un ulteriore minuto la squadra avversaria, soccombente per 4 a 1, non avrebbe potuto procedere a tre segnature, determinando la mancata influenza dell'errore dell'arbitro sul risultato. Il gravame proposto risulta da rigettare.

Innanzitutto occorre sottolineare che la società SSD Airone aveva mutato denominazione in College Ardea Football Club, come partecipato dall'Anagrafe Federale con comunicazione del 22.7.2024.

In ogni caso, eventuali motivi di inammissibilità o irricevibilità del ricorso in primo grado non avrebbero impedito al Giudice Sportivo di prendere una decisione nel caso di specie.

L'art. 65, comma 1, lettera b) CGS, infatti, assegna alla competenza del Giudice Sportivo la verifica della regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi.

I relativi procedimenti, ai sensi dell'art. 66 CGS, possono essere instaurati "a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale".

Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deliberazione in primo grado di irricevibilità o inammissibilità del ricorso (ovvero la sua successiva declaratoria) non ha altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo può e deve assumere d'ufficio la propria decisione.

Diversamente opinando si giungerebbe all'assurda conclusione che, in presenza di un ricorso inammissibile, al Giudice Sportivo sarebbe precluso lo scrutinio di situazioni ad egli perfettamente conoscibili e che avrebbe invece potuto sanzionare in assenza del detto ricorso.

Parimenti risultano da rigettare le questioni di merito sollevate dalla reclamante nel proprio gravame.

A ben vedere, infatti, emerge dagli atti – né ciò è negato dall'appellante – che il direttore di gara abbia fatto svolgere due tempi di gioco regolamentari di 40 minuti ciascuno, cui aggiungeva 3 minuti di recupero del primo tempo e 6 minuti di recupero nel secondo tempo.

Orbene, la regola 7 del Regolamento di Giuoco prevede che la gara sia composta da due periodi di gioco di 45 minuti ciascuno cui vanno aggiunti i minuti determinati dall'arbitro per recuperare il

tempo di gioco perduto.

Né, peraltro, è consentito che l'arbitro compensi un errore di cronometraggio occorso nel primo periodo di gioco, aumentando o riducendo la durata del secondo periodo di gioco.

Poiché la durata di due frazioni da 45 minuti oltre recupero è quella stabilita per la competizione in oggetto, cioè il campionato Under 17 provinciale, è quindi evidente che la partita sia durata 5 minuti in meno nel primo tempo e 5 minuti in meno nel secondo tempo.

Si tratta di tempistiche assolutamente rilevanti che sono andate a incidere sulla regolarità della gara che dovrà quindi essere ripetuta, come correttamente stabilito dal Giudice di primo grado.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Zaccagnini Livio

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

101) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO (TIRRENO SANSA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024

(Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”)

102) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRECO ERMENEGILDO FINO AL 31/01/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024

(Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Tirreno Sansa ed il tesserato Zanotti Valerio hanno impugnato le decisioni del Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Zanotti, capitano della squadra nella gara in epigrafe, la squalifica per complessivi otto anni, per due episodi distinti di aggressione al direttore di gara, compiuti da calciatori della squadra, non identificati.

Nel referto di gara l'Arbitro riferisce che sul finire dell'incontro si era sviluppata una rissa che aveva coinvolto numerosi calciatori delle due squadre; si era quindi recato nei pressi per cercare di dividere i contendenti ma si era visto attorniato da almeno cinque calciatori della squadra del Tirreno Sansa ed era stato colpito con uno schiaffo violento sulla parte sinistra del volto e, quasi contemporaneamente, da un altro calciatore era stato violentemente spinto a terra, tanto da battere nuca e schiena e rimanere stordito al suolo.

A seguito delle lesioni subite era stato costretto a recarsi presso un vicino Pronto Soccorso dove gli venivano assegnati cinque giorni di prognosi.

La società ed il tesserato impugnano la decisione contestando vibratamente che, al momento dell'aggressione, il direttore di gara fosse attorniato solo da calciatori del Tirreno Sansa, in maglia verde, e non anche da quelli dell'Accademia Sporting Roma, in maglia rossa, e che non fosse possibile identificare con certezza l'autore dell'aggressione e l'appartenenza dello stesso all'una od all'altra squadra.

A sostegno allegano tre video relativi alle fasi precedente e successiva all'aggressione ed uno relativo all'aggressione vera e propria.

La Corte, preliminarmente provvedeva alla riunione dei reclami per evidenti ragioni di connessione oggettiva e, visionati i video prodotti, sicuramente ammissibili trattandosi di grave gesto di violenza nei confronti del direttore di gara il cui autore non venga identificato con certezza, decidevano di sentire il direttore di gara per acquisire supporti nell'identificazione dei calciatori e nella dinamica degli occorsi.

Il direttore di gara, sentito in audizione, in via preliminare confermava che la squadra Accademia Sporting Roma indossava la maglia di colore rosso, mentre quella del Tirreno Sansa la maglia di colore verde scuro.

Veniva quindi mostrato all'Arbitro il video dell'aggressione e dallo stesso si rileva come, oltre ai calciatori in campo, abbiano partecipato alla rissa anche i calciatori di riserva che indossavano

fratini alcuni gialli ed altri vede chiaro, quelli della Accademia Sporting Roma, e di colore azzurro quelli del Tirreno Sansa.

Il direttore di gara verificava quindi che, negli occorsi, era attorniato da calciatori sia con maglie di gioco che con fratini di entrambi le squadre e che non era possibile verificare con certezza, con i mezzi tecnici a disposizione della Corte, chi fosse stato a colpirlo; dalle immagini si vedeva, inoltre, che cadeva al suolo quasi senza proteggersi, come se la caduta fosse causata dal forte colpo subito al volto, che gli aveva fatto sanguinare il labbro, piuttosto che dà una spinta.

La Corte, a sua volta, verificava come non fosse possibile attribuire, con certezza, ad una sola delle due fazioni, l'aggressione al direttore di gara, che poteva essere stato colpito da chiunque nel parapiglia in atto, e non era nemmeno da escludersi che l'Arbitro fosse rimasto vittima di un colpo sferrato certamente con violenza ma diretto ad altri.

Ciò posto, considerando la buona qualità delle immagini, non si può escludere che, utilizzando mezzi di analisi più sofisticati, si possa giungere all'identificazione dell'autore del gesto, così come, allo stato, non appare congrua la sanzione applicata al capitano della squadra Tirreno Sansa in quanto non può esservi alcuna certezza che il gesto, od i gesti, violenti, possano essere attribuiti ad un calciatore di quella squadra.

Si deve quindi provvedere alla sospensione della sanzione irrogata al tesserato Zanotti Valerio e gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale affinché provveda ad un esame dei video forniti dai reclamanti, con particolare riferimento a quello che riproduce le fasi della rissa e dell'aggressione subita dal direttore di gara, con strumenti tecnici adeguati, al fine di identificare l'autore o gli autori dei gesti di violenza messi in atto nei confronti di questi, ad escutere i tesserati presenti ed utilizzare ogni altro mezzo ritenuto utile per tale scopo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di sospendere la squalifica a carico del calciatore Zanotti Valerio, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione e riservando all'esito degli accertamenti delegati ogni giudizio sul merito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

130) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASOTTI ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 23/01/2025

(Gara: SPES MONTESACRO – COLLEFERRO CALCIO del 18/01/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Spese Montesacro impugnava la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Alessio Masotti la squalifica per cinque gare.

L'Arbitro nel suo rapporto evidenziava come il calciatore in questione fosse stato espulso dal campo per avergli rivolto una accesa protesta in modi non regolamentari e poi si era fermato nell'area di porta tanto da dover richiedere l'intervento del capitano che lo aveva invitato ad uscire. La reclamante deduce, invece, che si sarebbe trattato di un equivoco in quanto il calciatore, dopo aver protestato per la concessione in suo danno di un calcio di rigore, si era riportato presso la porta, in quanto portiere, e non si era accorto di essere stato espulso, anche perché il direttore di gara aveva mostrato il cartellino rosso con mossa subitanea mantenendo il cartellino in alto per un attimo.

La Corte ha rilevato, innanzitutto, che le frasi attribuite al calciatore e l'atteggiamento complessivo tenuto possono essere considerate come protesta accesa espressa in termini non regolamentari ma non contengono espressioni offensive o minacciose.

La ricostruzione operata dalla società è compatibile con quanto riportato nel referto ove lo stesso Arbitro sottolinea la stranezza dell'atteggiamento del calciatore che dopo aver protestato si era portato nell'area di porta senza più fare o dire nulla.

In effetti sembrerebbe che il calciatore, non avvedutosi dell'espulsione, si fosse riportato presso la porta in attesa dell'esecuzione del rigore, vieppiù tale ipotesi è suffragata dal fatto che, dopo che il capitano, sollecitato dall'Arbitro, lo aveva informato dell'espulsione invitandolo ad uscire, questi era uscito dal campo.

La sanzione irrogata appare quindi eccessiva e va rideterminata come da dispositivo, considerando che il calciatore si è reso protagonista di una accesa protesta, al di fuori dei canoni regolamentari e con l'uso di una espressione non educata, ma non ha rivolto insulti, minacce e non ha messo in atto comportamenti irrispettosi, anche il successivo atteggiamento è stato comunque di protesta passiva senza ulteriori forme di contestazione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Masotti Alessio a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

126) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTUSCIELLO MARIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.51 LND DEL 9/01/2025

(Gara: FC GROTTA CELONI ROMA VII – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 4/01/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

La società D.Pino Puglisi Nettuno II con il presente ricorso propone appello avverso la squalifica per 8 gare inflitte dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Martusciello Mario, con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. La società reclamante riporta in premessa integralmente la decisione del Giudice Sportivo relativa alla squalifica del calciatore indicato in epigrafe. Ciò detto, la società in riferimento evidenzia che il calciatore in questione, durante la gara, realizza il goal del pareggio, che l'arbitro discutibilmente annullava, per un sospetto fallo di mano, tanto che veniva ammonito dal direttore di gara. A seguito di ciò il calciatore correva urlando verso l'arbitro, chiedendogli spiegazioni sul perché dell'annullamento della rete e, nell'impatto della corsa, veniva a contatto con il direttore di gara, mettendogli le mani sul volto istintivamente, senza volontà di colpirlo. A questo punto l'arbitro estraeva il cartellino rosso e, mentre si allontanava, il calciatore in questione avrebbe tentato di farlo girare e, nel contempo, gli poggiava le mani sulle spalle. Episodio contestato dalla reclamante, in quanto non rispondente alla realtà dei fatti, alla luce delle considerazioni di cui sopra. Precisa altresì che il calciatore Martusciello successivamente scalciava un secchio contenente immondizia, posto nelle vicinanze dello spogliatoio e, mentre l'arbitro usciva per il rientro a casa, gli consigliava di essere più umile e di informare sulle decisioni prese. Infine, la società nel riportare i contenuti delle norme regolamentari di cui all' art. 36 comma b e 13 del Codice di Giustizia Sportiva, sottolinea che in base a tali contenuti la sanzione inflitta al calciatore non appare corretta, in quanto l'arbitro ha male interpretato gli episodi accaduti nella gara. Alla luce di tutto ciò, la ricorrente chiede la riduzione della sanzione al minimo edittale delle due gare di squalifica, ai sensi dell'art.36 comma 1 del C.G.S.. Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ha esaminato con particolare attenzione il dettagliato ed articolato ricorso presentato, in cui si contesta l'erronea applicazione da parte del Giudice Sportivo delle norme regolamentari di cui all'art.36 e 13 del C.G.S., in relazione al comportamento del calciatore Martusciello Mario, ed a quanto scritto dall'arbitro nel proprio rapporto. Questa Corte ribadisce che quando esiste divergenza, tra ciò che riporta la reclamante e quanto invece scritto dal direttore di gara nel referto, prevale il contenuto di quest'ultimo che è da considerarsi fonte privilegiata di prova. Nel caso in questione, poi, è talmente evidente che il comportamento del calciatore in argomento è stato di particolare gravità, tenuto conto che "... a seguito dell'espulsione, correva urlando e protestando verso l'arbitro per la rete annullatagli e giratolo, gli poggiava le mani sulle spalle; successivamente scalciava un secchio di rifiuti che si trovava nel recinto degli spogliatoi, e all'uscita invitava l'arbitro ad essere più umile ...". In considerazione di tutto ciò, questa Corte Sportiva, tenuto conto della esatta applicazione delle norme regolamentari in riferimento, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Martusciello Mario sia del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto da quest'ultimo. Tutto ciò predetto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
 Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
 F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
 F.to Livio Proietti

129) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IANNONE FLAVIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 23/01/2025

(Gara: VIGOR PERCONTI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 19/01/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

La società Vigor Perconti, con formale ricorso presentato a questa Corte Sportiva, rappresenta che la decisione descritta nel Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, in cui viene sanzionato per 3 gare il calciatore Iannone Flavio, non risponde a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco. Sostiene la reclamante che il calciatore in argomento ha semplicemente reagito (sbagliando) ad una spinta e schiaffo ricevuto da un calciatore avversario e la reazione del calciatore in argomento si è manifestata con un leggero "schiaffetto".

Non vi è stata alcuna intenzione di colpire con una testata l'avversario, ma è stato effettuato solo il gesto, senza conseguenze.

Detto tutto ciò, la società fa presente che il calciatore avversario è stato solo ammonito, mentre il calciatore Iannone ha subito una squalifica per 3 gare.

Chiede pertanto la ricorrente la riduzione della squalifica a 2 gare.

Questa Corte Sportiva, nel valutare complessivamente come si sono svolti i fatti, come riportati dall'arbitro nel proprio rapporto, in cui scrive "perché colpiva con un pugno un calciatore avversario e tentava nel contempo di colpirlo ulteriormente con una testata, determinando tafferugli tra le due squadre".

Appare evidente che esiste pertanto contraddizione tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta il direttore di gara ed in tali casi, come detto, prevale il contenuto del referto dell'arbitro, che è da considerarsi fonte privilegiata di prova.

Quanto premesso, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Iannone Flavio appare del tutto congrua, tenuto conto del comportamento del calciatore in argomento.

Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 14 febbraio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato